3) Se l'applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

(1) GU 2003, L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud'hommes d'Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — BX / Keolis Agen SARL

(Causa C-273/22)

(2022/C 424/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de Prud'hommes d'Agen

Parti

Ricorrente: BX

Convenuta: Keolis Agen SARL

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri.

2) Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno.

3) Se l'applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

(1) GU 2003, L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud'hommes d'Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — FH / Keolis Agen SARL

(Causa C-274/22)

(2022/C 424/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de Prud'hommes d'Agen

Parti

Ricorrente: FH

Convenuta: Keolis Agen SARL

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ([1]), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri.

2) Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno.

3) Se l'applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

([1]) GU 2003, L 299, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de Prud'hommes d'Agen (Francia) il 21 aprile 2022 — NW / Keolis Agen SARL

(Causa C-275/22)

(2022/C 424/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de Prud'hommes d'Agen

Parti

Ricorrente: NW

Convenuta: Keolis Agen SARL

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ([1]), debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile nei rapporti tra un operatore privato di trasporto, avente una sola concessione di servizio pubblico, ed i suoi dipendenti, tenuto conto in particolare della liberalizzazione del settore dei trasporti ferroviari di passeggeri.

2) Quale sia il periodo ragionevole di riporto delle quattro settimane di ferie retribuite maturate, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, in presenza di un periodo di maturazione dei diritti alle ferie retribuite pari ad un anno.

3) Se l'applicazione di un periodo di riporto illimitato in assenza di una disposizione nazionale, regolamentare o contrattuale, che disciplini tale riporto non sia contraria all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

([1]) GU 2003, L 299, pag. 9.